



**TOR VERGATA**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

**CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI  
PRESSO AZIENDE/ENTI**

La presente convenzione regola i rapporti tra:

**il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze della Nutrizione Umana”** della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, cod. fiscal [redacted] oma, Via Montpellier n. 1, in persona del Presidente Prof. Maria Valeria Catani nata [redacted], a quanto segue delegato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13.12.2016 e 20.12.2016;

e

**L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, (d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”) C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [redacted] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

**ART. 1 – Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra il **Corso di Laurea Magistrale in “Scienze della Nutrizione Umana”** della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata “soggetto promotore” e **ASL Viterbo**, “soggetto ospitante” concernente l’attivazione del tirocinio pratico per il corso di laurea in Scienze della Nutrizione Umana, a favore dei propri studenti. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 2 allievi per ogni anno accademico.

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” (c.d. “pacchetto Treu”), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98- n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti il **Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana** della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Ateneo. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il **Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana** avranno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

**Art. 2 – Durata della Convenzione**

la presente convenzione avrà durata di anni 1 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti

### **ART. 3 - Modalità di formalizzazione**

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di  *tirocinio*  con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei  *tutor* ), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un  *tutor*  del Soggetto ospitante e di un  *tutor*  dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

### **ART. 4 – Garanzie assicurative**

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio.

Le polizze assicurative sono visionabili al link [https://web.uniroma2.it/contenuto/coperture\\_assicurative-24557](https://web.uniroma2.it/contenuto/coperture_assicurative-24557)

In caso di sinistro verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore che provvederà a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi competenti.

### **ART. 5 - Clausola di riservatezza e disciplina della proprietà intellettuale**

1. La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di personale, attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi. Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.

2. Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di personale, attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti che dovrà tenere conto del contributivo inventivo per la sua realizzazione. In assenza di accordo le quote saranno da intendersi in parti uguali.

3. Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento, saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

### **ART. 6 – Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali raccolti ai fini dell'esecuzione del presente accordo, saranno trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 "GDPR", nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alla stipula e all'esecuzione del presente atto, le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR.

L'Università fornirà al tirocinante l'informativa denominata " *Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' o presso enti pubblici/aziende ospitanti* ", consultabile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://utov.it/s/privacy>.

In particolare su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali dello stesso sono comunicati dall'Università al Soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il Soggetto Ospitante tratterà i suddetti dati personali esclusivamente per le finalità di tirocinio previste nella presente Convenzione quadro e si impegna a fornire agli interessati una propria informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli tirocinanti, quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i tirocinanti si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nella presente convenzione.

- Per l'Università:  
Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", e-mail [rettore@uniroma2.it](mailto:rettore@uniroma2.it), PEC [rettore@pec.uniroma2.it](mailto:rettore@pec.uniroma2.it), con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo mail [rpd@uniroma2.it](mailto:rpd@uniroma2.it), PEC: [rpd@pec.torvergata.it](mailto:rpd@pec.torvergata.it);
- Per il soggetto ospitante: Azienda Sanitaria Locale di Viterbo:  
Titolare del Trattamento: Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, contattabile all'indirizzo mail: [direzione.generale@asl.vt.it](mailto:direzione.generale@asl.vt.it), con sede legale: Via E. Fermi,15. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo mail: [dpo@asl.vt.it](mailto:dpo@asl.vt.it)

#### **ART. 7 – Sicurezza luoghi di lavoro**

**Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:**

**- Il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;**

**- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;**

**- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;**

**- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).**

**- Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.**

**Nello specifico si fa carico di:**

**1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);**

**2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.**

**Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.**

**Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.**

#### **Art. 8 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza**

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti e, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale ([www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it)).

#### **Art. 9 – Spese**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/1999.

Il presente atto sarà registrato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 10 – Foro Competente**

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

Roma,

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA  
Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana  
(Prof. Maria Valeria Catani)**

**Firma per ASL di Viterbo**  
**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott.ssa Simona Di Giovanni**